

MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEL REATO

Questo dossier è stato redatto in collaborazione con il Dipartimento Istituzionale del Gruppo.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai [dossier](#) del Servizio Studi della Camera e alla relativa scheda dell'[iter](#) delle proposte AC 2150 - 1174 - 1528 - 2767.

L'ISTITUTO DELLA PRESCRIZIONE

L'istituto della **prescrizione** del reato ha il proprio fondamento nell'efficacia **estintiva** del reato a **causa del decorrere del tempo** a partire dalla commissione del reato stesso.

Al fine di determinare i tempi necessari alla prescrizione è necessario individuare il **"tempo dell'oblio"** cioè della **rinuncia a punire**, ritenuto ragionevole, avuto riguardo alla **gravità del tipo di reato** e ad eventuali **altre esigenze** meritevoli di considerazione.

Tradizionalmente la prescrizione, si è detto, serve ad assicurare la ragionevole durata del processo. In realtà è necessario individuare i meccanismi processuali che tutelino la celerità o, se si preferisce, la non lentezza del processo, ma la funzione tipica della prescrizione, così come avviene in altri Paesi, vedi, ad esempio, negli ordinamenti anglosassoni con l'istituto dell'*abuse of process*, deve, in realtà, tutelare dalla durata largamente irragionevole del processo, che, quella sì, si traduce in un abuso nei confronti del cittadino imputato.

GLI EFFETTI PRODOTTI DALL'ATTUALE NORMATIVA

L'attuale disciplina della prescrizione del reato (**articoli da 157 a 161 del codice penale**) è stata introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, *Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione* (c.d. legge ex Cirielli).

In particolare, l'articolo 6 della c.d. **legge ex Cirielli ha riscritto l'articolo 157 del codice penale** relativo al tempo necessario a prescrivere, sostituendo il criterio precedente, delle classi di reato individuate per fasce di pena, con il criterio che equipara il tempo necessario a prescrivere al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato, e precisando che comunque, in caso di delitto, il tempo necessario a prescrivere non può essere inferiore a 6 anni mentre in caso di contravvenzione non può essere inferiore a 4 anni.

Nel corso del tempo il legislatore dinnanzi all'inefficacia della disciplina ex Cirielli ha previsto che i termini di prescrizione, calcolati ai sensi dell'articolo 157 c.p., siano raddoppiati per alcuni particolari delitti (es. omicidio colposo plurimo o commesso in violazione di norme del codice della strada, ex art. 589 c.p. nonché per i reati di

associazione mafiosa e di terrorismo, o di sfruttamento sessuale dei minori, maltrattamenti in famiglia e incendio colposo).

L'articolo 157 prevede inoltre che l'istituto della prescrizione sia sempre rinunciabile dall'imputato e che i reati puniti con la pena dell'ergastolo, sia direttamente sia nelle ipotesi in cui tale pena derivi dalla applicazione di una circostanza aggravante, siano in ogni caso imprescrittibili.

È un fatto storico che la legge ex Cirielli si è dimostrata inefficiente come dimostrato dalle statistiche sulle prescrizioni di reati:

Prescrizioni di reati verificatesi nel corso dei procedimenti penali - Dati nazionali - Anno 2013

31 dicembre 2013

Prescrizioni di reati verificatesi nel corso dei procedimenti penali: artt. 157 e seguenti del codice penale

Fenomeno osservato: provvedimenti dichiaranti l'estinzione di uno o più reati per prescrizione

Prescrizioni verificatesi nel corso di procedimenti penali: numero di provvedimenti per tipo di ufficio: Anno 2013 (*)

TIPO DI UFFICIO	TIPO DI PROVVEDIMENTO	Numero provvedimenti	Numero provvedimenti (percentuali)
Corte di Cassazione	Provvedimenti dichiaranti l'avvenuta prescrizione	438	0,4%
Corte di Appello	Sentenze dichiaranti l'avvenuta prescrizione	21.521	17,5%
Ufficio GIP/GUP	Sentenze dichiaranti l'avvenuta prescrizione	6.403	5,2%
Tribunale ordinario	Sentenze dichiaranti l'avvenuta prescrizione	20.685	16,8%
Ufficio GIP (noti)	Decreti di archiviazione per prescrizione	68.107	55,3%
Ufficio GIP (ignoti)	Decreti di archiviazione per prescrizione	4.003	3,3%
Giudice di pace	Sentenze dichiaranti l'avvenuta prescrizione	1.921	1,6%
Totale numero provvedimenti di prescrizione		123.078	100,0%

(*) dati non disponibili per l'Ufficio GIP e GUP per i minorenni e per il Tribunale per i minorenni

NOTA: DATI AGGIORNATI AL NOVEMBRE 2014

Nota metodologica

Questa rilevazione è di competenza della Direzione generale di statistica - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ; pertanto, per richiedere i dati attualmente disponibili relativi al presente monitoraggio, si prega di inviare una e-mail all'indirizzo statistica@giustizia.it .

Fonte: Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale di statistica

Elaborazioni: Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia penale - Ufficio I

D'altro canto, la **inoperatività della prescrizione** dopo la **sentenza di primo grado** è ad esempio prevista dall'ordinamento della Svizzera (art. 97, comma 3, c.p.), della Germania (art. 78 b, comma 3, c.p.), mentre nell'ordinamento della Spagna si verifica al momento dell'esercizio dell'azione penale (art. 132, comma 2, c.p.).

L'abnorme verificarsi della prescrizione può comportare **tre tipi di inconvenienti**, segnalati, tra gli altri, anche dal Procuratore Nazionale Antimafia:

- di tipo **economico**: spreco di spesa (denaro pubblico) per attività giudiziarie, come indagini e processi, vanificate dall'estinzione del reato;
- di tipo **sostanziale**: molti reati rimangono impuniti, causando di fatto, sia un *vulnus* al principio dell'uguaglianza davanti alla legge (possono essere, infatti, diversamente trattati coloro che subiscono la condanna e la successiva pena e coloro che ne restano esenti in casi del tutto simili) sia un pregiudizio del diritto dell'imputato ad un processo di durata ragionevole;
- di tipo **funzionale** – l'incidenza sui tempi del processo conduce ad una irragionevole lunghezza in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, evenienza da cui, tra l'altro, derivano le ripetute condanne del nostro Stato da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Inoltre un sistema che rende così “concreta” la possibilità di non concludere il processo, con pronunce di merito cioè di assoluzione o condanna, è di per sé fattore di incentivo alla proposizione di “**impugnazioni avventurose**”, come evidenziato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, e ha scoraggiato il ricorso ai riti alternativi, nonché “ingolfato” le Corti di Appello e la Corte di Cassazione e creato un senso diffuso di impunità soprattutto per i gravi reati di difficile e tardiva emersione, quali ad esempio i reati ambientali e la corruzione.

Le stesse criticità sono state evidenziate anche dalla Commissione ministeriale sotto la presidenza del professor **Fiorella** (istituita con D.M. del 29 novembre 2012 dall'allora Ministro della Giustizia Severino). Nella relazione di accompagnamento alla proposta di articolato presentata dalla Commissione dopo aver sottolineato come, da sola, «la riforma della disciplina della prescrizione non possa risolvere ogni problema, sostanziale o processuale, connesso con il carico dei procedimenti e la relativa mortalità» ma sia necessario «rinviare comunque ad altre sedi le proposte utili per le semplificazioni procedurali che, nel rispetto dei diritti della difesa, contribuiscano a snellire il processo penale, garantendone giustizia, efficienza e celerità», il Presidente mette in evidenza le esigenze che una riforma volta a garantire un corretto funzionamento dell'istituto prescizionale è chiamata a soddisfare:

- **l'esigenza di effettività del sistema penale che impone di individuare tempi di prescrizione del reato sufficientemente lunghi per non pregiudicare le possibilità dell'autorità giudiziaria di esercitare lo *ius puniendi* che le compete;**
- **l'esigenza di assicurare che il processo si concluda in tempi ragionevoli (secondo quanto enunciato dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU) e di evitare che lo stesso «gravi sull'imputato arbitrariamente come fosse una vera e propria pena supplementare e anticipata».**

LE LINEE DELLA RIFORMA

Il testo di **riforma della prescrizione approvato** dalla Commissione giustizia alla Camera **tiene conto** dell'impostazione della **riforma della prescrizione varata dal Governo nel**

Consiglio dei Ministri dello scorso 30 agosto 2014 e inserita del disegno di legge AC 2798 che riguarda la più ampia riforma dei tempi del processo penale; si ispira, inoltre, **ai lavori della citata Commissione Fiorella** e in particolare **interviene modificando la disciplina delle cause di sospensione della prescrizione previste dall'art. 159 c.p.**

La sospensione della prescrizione

Il nucleo della proposta fa leva sulla sentenza di condanna di primo grado che, affermando la responsabilità dell'imputato non può che essere assolutamente incompatibile con l'ulteriore decorso del termine utile al *c.d. oblio collettivo* rispetto al fatto criminoso commesso. Non si tratta però di far cessare da quel momento la prescrizione, quanto di **introdurre specifiche parentesi di sospensione per dare modo ai giudizi di impugnazione di poter disporre di un periodo congruo per il loro svolgimento, senza che vi sia il pericolo di una estinzione del reato per decorso del tempo pur dopo il riconoscimento della fondatezza della pretesa punitiva dello Stato**, consacrato dalla sentenza di condanna non definitiva. Il periodo di sospensione per i giudizi di impugnazione è però oggetto di computo ai fini del termine di prescrizione per il caso in cui la sentenza di condanna sia riformata o annullata (o sia annullata la sua conferma in appello), perché viene meno il presupposto che giustifica la sospensione, e cioè, come già detto, il riconoscimento della fondatezza della pretesa punitiva statutale. È però da precisare che il computo nel periodo utile al maturarsi della prescrizione potrà essere fatto solo dopo che la riforma o l'annullamento della sentenza di condanna siano stati pronunciati, e che pertanto esso non potrà in alcun modo incidere su quella decisione, nel senso che il giudice non potrà prendere in considerazione, come soluzione alternativa alla riforma o all'annullamento, la dichiarazione della prescrizione in forza del computo del periodo sospeso, per l'ovvia e semplice ragione che, prima della pronuncia della sentenza di riforma o di annullamento, quel computo è precluso. L'idea di fondo da cui muove tale previsione è che ad ogni riscontro processuale della fondatezza dell'ipotesi accusatoria corrisponda la necessità di bloccare, cioè sospendere almeno temporaneamente il decorso della prescrizione, così da assegnare alla giurisdizione un tempo ragionevole per compiere la verifica della correttezza della decisione nei gradi di impugnazione e di temperare così la logica del "tutto o niente" propria della disciplina attuale.

Infatti, **pur permanendo un termine massimo entro il quale l'esercizio dello *ius puniendi* risulta definitivamente precluso**, la giurisdizione ha la **possibilità di sfruttare al meglio il tempo concesso per l'attività di accertamento dei fatti e irrogazione delle sanzioni previste *ex lege***: il lavoro processuale svolto non viene vanificato alla prima occasione di superamento dei limiti temporali previsti dalla legge per lo svolgimento dei giudizi di impugnazione, ma, salvo per i casi in cui la fase preliminare e il giudizio di primo grado abbiano interamente "consumato" il termine di prescrizione, l'autorità giudiziaria ha la possibilità di attingere a ciò che resta (perché risparmiato nelle precedenti fasi di giudizio) del tempo complessivo che la legge le riconosce per pervenire ad una pronuncia definitiva sui fatti, prima che le ragioni poste alla base dello *ius puniendi* vengano meno, privando di legittimità l'intervento sanzionatorio dello Stato nei confronti della commissione di un reato.

Il testo approvato dalla Commissione tenendo conto anche delle proposte di legge di iniziativa parlamentare (AC 2150 - 1174 - 1528 - 2767) **prevede la *sospensione del corso della prescrizione anche in caso di rogatoria all'estero*** (massima sospensione 6 mesi) **nonché in caso di *perizia di particolare complessità*** (massima sospensione 3 mesi).

Esso interviene inoltre sul sesto comma dell'articolo 157, **prevedendo un aumento della metà del termine massimo di prescrizione** (per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del codice penale, **corruzione propria, impropria e in atti giudiziari**). Tale previsione è derivata da una riformulazione chiesta dai relatori Sofia Amoddio (PD) e Stefano Dambruoso (Scelta Civica) di emendamenti presentati da Governo, PD, SEL e 5 Stelle e tiene conto della necessità di intervenire sui tempi della prescrizione nei reati corruttivi, proprio al fine di dare rilievo al c.d. **"patto corruttivo"** che, proprio per sua intrinseca natura, impedisce il più delle volte di scoprire il reato a ridosso della effettiva commissione dello stesso. Quindi, **uno specifico correttivo sugli effetti dei tempi massimi di prescrizione per reati più gravi di corruzione** (in linea con le previsioni dell'articolo 157 per altri reati di particolare specificità), consente di **riequilibrare complessivamente il sistema, adeguandolo alle indicazioni** che più volte sono state oggetto di raccomandazione da parte del GRECO ("Groupe d'États contre la corruption" del Consiglio d'Europa). Anche il Rapporto GRECO del 2014 indica espressamente che «nel quadro del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche del 2013, il Consiglio ha raccomandato all'Italia di rafforzare il quadro giuridico di contrasto della corruzione, anche rivedendo la normativa sulla prescrizione».

Una raccomandazione in tal senso arriva anche dall'**Ocse** nel primo Rapporto sulla corruzione internazionale dove espressamente si invitano i paesi aderenti alla Convenzione ad allungare i tempi di prescrizione e a rendere più efficienti i processi. L'Ocse, tra l'altro, sollecita l'ampliamento della possibilità di sospensione dei procedimenti (e quindi del calcolo della prescrizione) a fronte di situazioni eccezionali come per esempio una rogatoria internazionale particolarmente lunga e difficile.

La decorrenza della prescrizione

L'articolo 158 c.p. oggi vigente stabilisce che il termine della prescrizione decorre:

- per il reato consumato, dal giorno della consumazione;
- per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole;
- per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza;
- per il reato punibile a querela, dal giorno del commesso reato.

Quando invece la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.

Il testo Camera introduce, per quanto concerne l'individuazione del *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizionale, una modifica relativamente alle ipotesi di reati di cui all'articolo 392, comma 1-bis del codice di procedura penale (reati commessi con l'abuso di minori): il termine di prescrizione decorre in questi casi non dal commesso reato ma dal compimento del quattordicesimo anno d'età del minore salvo che l'azione penale non sia stata precedentemente esercitata.

Tale soluzione è parsa idonea a temperare, da un lato, l'esigenza che la vittima disponga di un tempo congruo per denunciare il fatto una volta superata la propria situazione di dipendenza morale e materiale dall'autore degli abusi e, dall'altro, l'esigenza che l'intervento penale non abbia luogo a una distanza eccessiva dal fatto, con conseguenti difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto medesimo con correlativi ostacoli all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato.

Tale previsione è conforme agli ordinamenti di numerosi Stati europei (Germania, Austria, Francia, Paesi Bassi, Svezia), in consonanza con la Convenzione di Lanzarote del 1° luglio 2010 (L. 1 ottobre 2012, n. 172).

L'interruzione

Il testo della Commissione giustizia della Camera non modifica la disciplina della interruzione del corso della prescrizione rispetto alla ex Cirielli, prevista dall'art. 160 c.p., se non prevedendo come ulteriore causa di interruzione anche l'interrogatorio delegato dal pm alla polizia giudiziaria. La prescrizione interrotta, a differenza della sospensione che costituisce una parentesi, comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi.

Per quanto riguarda gli effetti dell'interruzione, l'articolo 161 del codice penale individua un limite (variabile, a seconda della tipologia di reato) all'aumento del tempo complessivamente necessario a prescrivere derivante da un'interruzione: l'interruzione della prescrizione non può, infatti, comportare l'aumento di più di 1/4 del tempo massimo necessario a prescrivere, ovvero di più della metà in caso di recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'articolo 99, comma 2, di più di 2/3 in caso di recidiva reiterata, di più del doppio nei casi di delinquente abituale, professionale (art. 102, 103 e 105 c.p.). Il suddetto limite non si applica ai delitti di competenza della procura distrettuale (es. mafia e terrorismo).

La **norma transitoria**, infine, stabilisce che le nuove disposizioni sulla prescrizione si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della legge.

UNO SGUARDO COMPARATO

LA PRESCRIZIONE DEL REATO NEI PRINCIPALI PAESI STRANIERI

Francia

I termini di prescrizione del reato variano in base alla qualificazione giuridica dell'illecito. Il codice di procedura penale stabilisce un termine di **10 anni per i crimini, 3 anni per i delitti e 1 anno per le contravvenzioni** (occorre precisare che nell'ordinamento francese i crimini corrispondono alle infrazioni più gravi di competenza della Corte d'assise, i delitti alle infrazioni di media gravità di competenza del tribunale correctionnel (*tribunal correctionnel*) e le contravvenzioni alle infrazioni minori la cui competenza è attribuita al giudice di prossimità o al tribunale di polizia (*tribunal de police*)).

Molte sono le **eccezioni** al diritto comune: **alcuni reati** per la loro estrema gravità sono considerati **imprescrittibili**, così i crimini contro l'umanità e, tradizionalmente, alcune delle infrazioni militari più gravi (es.: diserzione o insubordinazione in tempo di guerra). In materia di traffico di stupefacenti e di terrorismo, nel 1995 si è portata la prescrizione a 30 anni per i crimini e 20 per i delitti. In materia di reati sessuali su minori una legge del 2004 ha innalzato il termine a 20 anni per i crimini ed alcuni delitti aggravati e a 10 anni per gli altri delitti. Esistono poi anche **termini più brevi** rispetto a quelli di diritto comune, così i reati commessi a mezzo stampa, come la diffamazione.

In linea generale **la prescrizione decorre** dal giorno del compimento del reato per le infrazioni caratterizzate dall'istantaneità e dal giorno in cui è cessato il comportamento delittuoso per le infrazioni che si prolungano nel tempo. Il legislatore ha stabilito che, per

i reati contro i minori, la prescrizione decorre dal giorno in cui la vittima abbia raggiunto la maggiore età. I termini della prescrizione possono essere interrotti da qualsiasi atto di istruzione o di azione giudiziaria, il legislatore non ha determinato la lista di tali atti. **La sospensione** deriva dal principio generale secondo il quale la prescrizione non decorre nel periodo in cui vi siano ostacoli, di diritto o di fatto, all'esercizio dell'azione.

Germania

La prescrizione è regolata dal codice penale, che **distingue tra prescrizione della perseguibilità e prescrizione dell'esecuzione**.

I termini di **prescrizione della perseguibilità**, esclusa nei casi di genocidio e di assassinio, sono di **30 anni per i reati puniti con l'ergastolo, 20 anni per i reati puniti con una pena detentiva massima superiore a 10 anni, 10 anni per i reati puniti con una pena detentiva tra i 5 e i 10 anni, 5 anni per i reati con pene detentive tra 1 e 5 anni, 3 anni per gli altri reati**.

La prescrizione viene **sospesa** fino al compimento del diciottesimo anno di vita della vittima nel caso di abusi sessuali nei confronti di minorenni.

La prescrizione viene **interrotta** nei casi degli atti tipici dell'autorità giudiziaria: interrogatori, incarichi a periti, sequestri e perquisizioni, ordini di arresto, fissazione di udienza ecc. Dopo ciascuna interruzione, la prescrizione ricomincia a decorrere dall'inizio; la perseguibilità è però al più tardi prescritta quando sia trascorso il doppio del termine legale di prescrizione.

I termini di **prescrizione dell'esecuzione della pena**, esclusa nei casi di pene per il reato di genocidio e dell'ergastolo, sono di 25 anni nel caso di pene detentive superiori a 10 anni, 20 anni per pene tra 5 e 10 anni, 10 anni per pene tra 1 e 5 anni, 5 anni per pene inferiori a 1 anno e pene pecuniarie superiori a 30 tassi giornalieri, 3 anni per le pene pecuniarie inferiori a 30 tassi giornalieri.

Regno Unito

L'ordinamento del **Regno Unito**, com'è tipico della tradizione giuridica di *common law*, non contempla l'istituto della prescrizione nella forma nota ai Paesi di diritto continentale, ma un limite temporale riferito all'estinzione dell'azione, e non del reato.

I *time limits* posti dalla legislazione penale per il perseguimento dei reati si applicano, infatti, all'esercizio del potere di proporre l'azione in giudizio; essi rispondono all'esigenza processuale di assicurare, entro un termine ragionevole, l'acquisizione di prove genuine e di garantire all'accusato un "giusto processo" (*due process of law*) a non eccessiva distanza di tempo rispetto ai fatti contestati.

I **limiti temporali**, così intesi, si articolano diversamente a seconda della **categoria di reato** e dei correlati **criteri di competenza processuale**. La qualificazione legislativa di un determinato reato come *summary offence* (*reato di minore entità*) o, come *indictable offence* (con previsione di pene detentive non inferiori a tre mesi) comporta, infatti, la cognizione rispettivamente della *Magistrate's Courts* oppure della *Crown Court* (integrate dal *jury*).

Nel caso della *summary offence*, l'azione penale deve essere avviata **entro sei mesi dalla perpetrazione del reato**, a meno che la legge non stabilisca termini diversi per specifici reati; nel caso della *indictable offence* invece **non sussistono limiti temporali**.

Spagna

La prescrizione del reato può essere vista come un diritto all'applicazione della legge penale in relazione con l'atto illecito commesso da un soggetto. Questo principio comporta un limite temporale al carattere effettivo dello *ius puniendi* statale, che non può essere esercitato in maniera integrale ed illimitata per tutti i delitti commessi in tempi anche molto remoti.

La prescrizione dei reati è segnatamente disciplinata dal codice penale.

In particolare, è previsto che i **delitti** si prescrivono in: 20 anni, quando la pena massima prevista dalla legge è di 15 o più anni; 15 anni, quando la pena massima prevista dalla legge è l'inabilitazione per più di 10 anni o la reclusione per più di 10 anni e meno di 15; 10 anni, quando la pena massima prevista dalla legge è la reclusione o l'inabilitazione per più di 5 anni e fino a 10; 5 anni, quando la pena massima prevista dalla legge è la reclusione o l'inabilitazione per più di 3 anni ma meno di 5; 3 anni negli altri casi. I delitti di calunnia e ingiuria si prescrivono in 1 anno.

Sono **imprescrittibili** i delitti contro l'umanità e di genocidio nonché i delitti contro le persone e i beni protetti in caso di conflitto armato.

Le **contravvenzioni**, invece, si prescrivono nel periodo di sei mesi.

I **termini** previsti per la prescrizione si computano a partire dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione punibile. In caso di delitto continuato, delitto permanente, infrazioni abituali, tali termini si computano rispettivamente, a partire dal giorno in cui è stata commessa l'ultima infrazione, dal giorno in cui è venuta meno la situazione illecita o dal giorno in cui è cessata la condotta. Nei casi di alcuni delitti commessi contro un minore (ad esempio, omicidio, lesioni, aborto senza consenso) i termini si computano a partire dal giorno in cui la vittima compie la maggiore età, o in caso di morte, da tale giorno.

Fonte: Servizio Biblioteca Camera dei Deputati – Legislazione Straniera N. 16 – 10 marzo 2015

IL TESTO A FRONTE

Testo vigente codice penale	Modifiche AC 2150-1174-1528-2767
Art. 157.	Art. 157.
<i>Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.</i>	<i>Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.</i>
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.	La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una	Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una

pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.	pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.	Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.	Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.	Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater.	I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater. I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.	La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.	La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
Art. 158.	Art. 158.
<i>Decorrenza del termine della prescrizione</i>	<i>Decorrenza del termine della prescrizione</i>
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.	Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.	Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
.	Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa, salvo che

	l'azione penale sia stata precedentemente esercitata. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.
Art. 159.	Art. 159.
<i>Sospensione del corso della prescrizione.</i>	<i>Sospensione del corso della prescrizione.</i>
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:	Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;	1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta, sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;	2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;	3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale.	3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale.
	3-ter) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
	3-quater) perizie che comportino pareri di particolare complessità dal provvedimento di affidamento dell'incarico sino al deposito della perizia e comunque per un tempo non superiore a tre mesi;
	3-quinquies) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima.
	Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
	1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che

	definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
	2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
	I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità.
	Se durante i termini di sospensione, di cui al secondo comma, si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.	Soppresso
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.	La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420- <i>quater</i> del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.	Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420- <i>quater</i> del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.
Art. 160.	Art. 160.
<i>Interruzione del corso della prescrizione.</i>	<i>Interruzione del corso della prescrizione.</i>
Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.	Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone	Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero, per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio

il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.	direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3- <i>bis</i> e 3- <i>quater</i> , del codice di procedura penale.	La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3- <i>bis</i> e 3- <i>quater</i> , del codice di procedura penale.
Art. 161.	Art. 161.
<i>Effetti della sospensione e della interruzione.</i>	<i>Effetti della sospensione e della interruzione.</i>
La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.	L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione o l'interruzione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si procede cumulativamente.
Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3- <i>bis</i> e 3- <i>quater</i> , del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.	Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3- <i>bis</i> e 3- <i>quater</i> , del codice di procedura penale, in nessun caso, l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.